UNIVAQ: CONDANNA DI ORIO, TIBERTI ”LETTURA SENTENZA ILLUMINANTE”

1 Febbraio 2016



L’AQUILA – “Conoscendo Ferdinando Di Orio, non ho mai dubitato che avrebbe tentato di far apparire quasi come una vittoria anche una condanna per un gravissimo reato”.

Lo dice attraverso una nota il professor Sergio Tiberti, dopo la condanna dell’ex rettore dell’Aquila Ferdinando Di Orio, riconosciuto dal tribunale di Roma colpevole di averlo indotto a versargli somme di denaro non dovute.

“Non mi stupisce neppure il suo ottimismo sull’esito del giudizio di appello, visto che nel corso delle indagini preliminari si diceva certo dell’archiviazione; che dopo la richiesta di rinvio a giudizio si diceva certo del proscioglimento in udienza preliminare; che dopo il rinvio a giudizio ha continuato a dichiararsi certo dell’assoluzione in primo grado”.

“Probabilmente dopo la condanna in appello, si dichiarerà assolutamente fiducioso nella Cassazione. A lui lascio le sue speranze, tenendomi le mie certezze”, aggiunge.

“Per quanto attiene al merito della sentenza di condanna, preferisco non addentrarmi in poco utili disquisizioni, riportandomi letteralmente al testo della decisione, la cui lettura è più interessante ed illuminante di qualunque comunicato”, dice, diffondendo un ampio stralcio della sentenza.

“1) Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara DI ORIO FERDINANDO colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 319 quater c.p., così diversamente definiti i fatti contestati nell’imputazione, limitatamente al periodo successivo al 25.1.06 e, ritenuta la continuazione, con le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di tre anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
2) Dichiara l’imputato interdetto dai pubblici uffici per cinque anni ed estinti i rapporti di lavoro di cui all’art. 32 quinquies c.p.
3) Visto l’art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere in ordine alla residua contestazione essendo il reato estinto per prescrizione.
4) Ordina la confisca di beni o somme di denaro di cui l’imputato abbia la disponibilità fino alla concorrenza dell’importo di € 84.761.
5) Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., ogni ulteriore domanda rigettata, condanna l’imputato al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile, TIBERTI SERGIO, da liquidarsi in separata sede, condannando sin d’ora l’imputato al pagamento in favore della medesima parte civile di una provvisionale di € 18.693 ed alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € 8.000, oltre accessori di legge”.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli